APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE “BONUS NUOVI NATI” PUNTO 3 - CONSIGLIO COMUNALE 08/10/2026

In relazione alla proposta di approvazione del Regolamento comunale “Bonus nuovi nati”, si formulano le seguenti osservazioni:

1. Determinazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione

L’art. 4 del Regolamento non stabilisce un importo predeterminato del contributo spettante a ciascun beneficiario, prevedendo invece che le risorse stanziate costituiscano un fondo da suddividere tra le domande ammesse. Tale modalità determina un importo variabile del contributo, che potrà essere conosciuto dalle famiglie soltanto successivamente alla presentazione e all’istruttoria delle domande e che dipenderà dal numero complessivo dei beneficiari.

Una migliore impostazione ed efficacia del bonus potrebbe prevedere un importo minimo garantito del contributo, da erogare in tempi più rapidi alle famiglie, con eventuale successiva integrazione dell’importo spettante una volta determinato il numero definitivo delle domande ammesse. Tale modalità consentirebbe di garantire maggiore certezza e tempestività nell’erogazione del beneficio, evitando che le famiglie dei bambini nati nei primi mesi dell’anno debbano attendere la conclusione dell’istruttoria complessiva e ricevere il contributo oltre 18 mesi dalla nascita.

2. Mancata previsione di un requisito ISEE

Il Regolamento non prevede alcun requisito o soglia ISEE ai fini dell’accesso al contributo. Potrebbe essere valutata l’introduzione di una soglia ISEE o di un criterio collegato alla situazione economica del nucleo familiare, al fine di destinare prioritariamente le risorse alle famiglie che presentano maggiori necessità economiche.

3. Requisito di un anno di residenza

L’art. 3 prevede, quale requisito per l’accesso al beneficio, che almeno uno dei genitori risieda nel Comune di Ragogna da almeno un anno alla data della nascita o dell’adozione. Tale requisito esclude dal beneficio famiglie che abbiano trasferito la propria residenza nel Comune anche poco tempo prima della nascita o dell’adozione del figlio, pur risultando residenti a Ragogna al momento della presentazione della domanda. L'obiettivo della misura dovrebbe essere sia di supportare le famiglie che di favorire l’insediamento di nuovi nuclei nel territorio comunale, non esclusivamente quello di sostenere le famiglie già stabilmente residenti.

In tal senso, si propone di valutare l'eliminazione del requisito del periodo minimo, ritenendo sufficiente, ai fini dell'accesso al beneficio, la residenza nel Comune di Ragogna al momento della presentazione della domanda.

4. Distinzione tra parto plurimo e adozione plurima

Si rileva un'imprecisione nella formulazione dell'art. 6, comma 4, laddove viene previsto: "In caso di adozione plurima, ossia di parto plurimo…". Le due fattispecie non sono equivalenti: il parto plurimo riguarda la nascita di due o più figli nello stesso parto, mentre l'adozione plurima riguarda l'adozione contemporanea di più minori.

Si ritiene opportuno che la disposizione venga verificata e corretta prima dell'approvazione definitiva del Regolamento, al fine di evitare ambiguità interpretative nell'applicazione della misura.

Ciò detto e considerato, si formulano i seguenti quesiti:

1. Si chiede di chiarire quale sia lo stanziamento previsto per l'anno 2026, e ipotesi negli anni successivi, e quale sia l'importo indicativo che potrebbe essere riconosciuto per ciascun nuovo nato.

2. Si chiede di chiarire se sia stata valutata l'introduzione di una soglia ISEE o di un criterio collegato alla situazione economica del nucleo familiare. Qualora si intenda mantenere il carattere universale del contributo, si chiede quali siano le motivazioni alla base di tale scelta.

3. Si chiede di chiarire le motivazioni alla base dell'introduzione del requisito di un anno di residenza e quale sia l'obiettivo della misura.